



*

Verbale n. 6 del 9 marzo 2023

* 2023

Errore materiale

anno 2022 al.

parte 2023

Ul. Die di febbraio

Carla Stocco

L'anno 2022, il giorno giovedì 9 del mese di marzo, alle ore 15,30 a Pescara, presso la sede di Anffas Pescara in via Bernini, giusta e regolare convocazione prot.n. 49/2023 del 15 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto, si è riunita l'Assemblea dei soci, parte in sessione ordinaria, parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno nella parte ordinaria

1. Adempimenti statutari propedeutici al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
2. Lettura e presa d'atto verbale assemblea precedente
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2022;
5. Esame ed approvazione della Relazione sull'attività associativa anno 2022;
6. Approvazione regolamento applicativo dello Statuto;
7. Varie ed eventuali

nonché il seguente ordine del giorno nella parte straordinaria:

1. Adempimenti statutari propedeutici al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
2. Modifica Statuto Anffas Pescara per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione;
3. varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Maria Pia Di Sabatino, presidente, Gianluca Innamorati, vicepresidente, Martino Saccomandi, consigliere, Carla Stocchino, tesoriera/segretario, Simona Di Cola, consigliera.

Sono presenti i soci: Renata Salone, Cesarina Innamorati, con delega di Luisa Cianchetta, Ida Fantacuzzi, con delega di Fernando Moscara. E' altresì presente la collaboratrice della Fondazione Anffas Pescara La Gabbianella: De Rosa Antonella.

1° punto all'o.d.g.: Adempimenti statutari propedeutici al regolare svolgimento dei lavori assembleari;

Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto il Presidente dell'Associazione assume la presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del segretario



alizzante nella persona di Carla Stocchino
semblea approva. Di Sabatino assume, quindi, la
idenza dell'Assemblea e, constatato che a norma del
nte Statuto sussiste il numero legale ed essendo quindi
amente costituita l'Assemblea ordinaria in seconda
cazione, alle ore 15.45 ne dichiara aperti i lavori.

unto all'o.d.g.: Lettura e presa d'atto verbale seduta
edente;

residente invita la sig.ra De Rosa a dare lettura del
le dell'assemblea precedente n. 5 del 21 dicembre
L'assemblea ne prende atto.

unto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente;

Il secondo punto all'o.d.g. la Presidente comunica che:

a) Prosegue la partecipazione, unitamente alla
Fondazione Anffas Pescara La Gabbianella, ai tavoli di
lavoro. Infatti la Presidente è stata eletta referente
dell'Asse tematico 2 Disabilità e non Autosufficienza
del Piano d'ambito distrettuale dell'ECAD 15. Al
momento, di concerto con Anffas Regione Abruzzo, si
sta valutando la bozza di piano regionale per la non
autosufficienza.

b) Anffas Pescara sta partecipando con la Fondazione
Anffas Pescara La Gabbianella, alla fase di testing
del Codice di Qualità e autocontrollo. Il Codice di
Qualità è un obbligo previsto dalla Riforma del Terzo
Settore e contiene l'elenco dei diritti e degli
obblighi verso tutti gli stakeholders delle realtà
Anffas.

c) Anffas Pescara ha partecipato al percorso formativo
Antenne Antidiscriminazione Attiva, promosso da Anffas
Nazionale che ha visto coinvolte, per Anffas Pescara,
leader associativi, persone con disabilità e
familiari. Proprio in questa settimana si è svolto uno
degli incontri conclusivi;

1) ha preso avvio il percorso "Accademia Anffas"
percorso formativo di durata quadriennale, promosso da
Anffas Nazionale, per la formazione della prossima
classe dirigente Anffas e che vede la partecipazione
di due leader di Anffas Pescara, Stocchino e Di Cola.

2) si provvederà a presentare domanda di iscrizione
all'Albo delle Forme associative del Comune di Pescara
anche per l'associazione Anffas Pescara. Al momento è
scritta solo la Fondazione Anffas Pescara La

Gabbianella, mantenendo il numero di iscrizione della ex associazione di volontariato Anffas onlus Pescara.

f) si stanno monitorando Bandi attivi a cui accedere con progettualità al fine di rendere più incisiva l'azione sul territorio dell'associazione Anffas Pescara, incrementando le forme di finanziamento.

g) si intende riprendere, tramite l'associazione, gli incontri di gruppi AMA delle famiglie degli associati e aperto anche ad altre famiglie del territorio che hanno manifestato l'esigenza;

4^ punto all'o.d.g.: Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2022;

Si decide di rinviare la discussione di tale punto all'o.d.g. a successiva seduta, a seguito di comunicazione di Anffas Nazionale sulla trasmissione, entro il mese di marzo, di schemi di bilancio aggiornati.

5^ punto all'o.d.g.: Esame ed approvazione della Relazione sull'attività associativa anno 2022;

Si decide di rinviare la discussione di tale punto all'o.d.g. a successiva seduta, a seguito di comunicazione di Anffas Nazionale sulla trasmissione, entro il mese di marzo, di schemi di bilancio aggiornati.

Alle ore 16.45 la Presidente Di Sabatino apre i lavori dell'assemblea in sessione straordinaria onde procedere alla trattazione del relativo ordine del giorno.

1^ punto all'o.d.g.: Adempimenti statutari propedeutici al regolare svolgimento dei lavori assembleari;

Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto il Presidente dell'Associazione assume la presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del segretario verbalizzante nella persona di Carla Stocchino e l'Assemblea approva. Di Sabatino assume, quindi, la Presidenza dell'Assemblea e, constatato che a norma del vigente Statuto sussiste il numero legale ed essendo quindi validamente costituita l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione, alle ore 17.00 ne dichiara aperti i lavori.

2^ punto all'o.d.g.: Modifica Statuto Anffas Pescara per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione;

Per il secondo punto all'o.d.g. la Presidente spiega che sono state apportate alcune modifiche allo Statuto approvato in sede di costituzione dell'associazione, ed





53

ANFFAS Pescara APS

invita la sig.ra De Rosa a procedere con la lettura dello Statuto aggiornato. La sig.ra De Rosa procede. Dopo confronto l'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto, che forma parte integrante del presente verbale. L'Assemblea inoltre dà ampio mandato alla Presidente di procedere con tutti gli atti necessari per la registrazione del nuovo Statuto e per la modifica della denominazione dell'associazione nel certificato di attribuzione del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.

3° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali;

Alle ore 18,00, essendo stata dichiarata chiusa l'Assemblea in sessione straordinaria, la Presidente Di Sabatino, propone all'Assemblea di proseguire i lavori con la riapertura della sessione ordinaria. L'Assemblea ne prende atto ed approva.

Alle ore 18,00 la Presidente Di Sabatino dichiara aperti i lavori in sessione ordinaria e passa alla trattazione del 6° punto.

6° punto all'o.d.g.: Approvazione regolamento applicativo dello Statuto;

Per il 6° punto all'o.d.g. la Presidente invita la sig.ra De Rosa a dare lettura del regolamento applicativo allo Statuto. La sig.ra De Rosa procede. Dopo confronto l'assemblea approva all'unanimità.

7° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali;

Alle ore 18,30, non essendoci altro da deliberare la seduta viene tolta

Il segretario
CARLA STOCCHINO

Carla Stochino

Il Presidente
MARIA PIA DI SABATINO

M. P. Di Sabatino

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

originale dell'atto qui
registrato il **09 MAG. 2023** al

n. **855** serie **3**

Versati Euro **200,00**

(**DUECENTO**)

con Mod. **84** / **3623**

in **OPERAZIONE TALLER**

Carico Controsegna

Firma su delega del Direttore Provinciale

Augusto Calimero

COPIA CONFORME

Carla Stochino
M. P. Di Sabatino

STATUTO DI

"ANFFAS PESCARA - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore "Anffas Pescara - Associazione Locale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominato "Anffas Pescara", che assume la forma giuridica di Associazione. La denominazione estesa o quella abbreviata, Anffas Pescara, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

3. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di ANFFAS Nazionale nonché dell'associazione regionale Anffas Abruzzo.

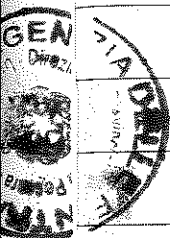
ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Abruzzo.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale ed Anffas Regione Abruzzo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizione di fragilità prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

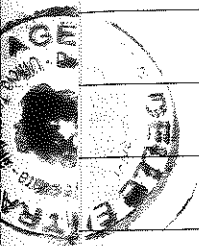
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto a) elenco art.5 d.lgs. 117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d) elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h) elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

includere attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 (punto i) art.5 elenco

D.lgs. 117/17);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto l) elenco art.5 D.lgs. 117/17)

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (punto t) elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto w) elenco art.5 D.lgs.

117/17);

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sociale, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia

loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi,

sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-

educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture

diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro

congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione

idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con

disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è

un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione

e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di

cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno

necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da

soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere

tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la

concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni

immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. In conformità alla normativa vigente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8

comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**ART. 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Abruzzo

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriali, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Abruzzo, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo

stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, contenente anche i valori etici di riferimento, dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Abruzzo, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo e connesso manuale adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

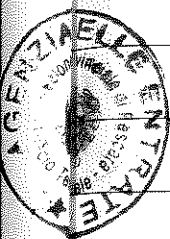
d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;

f) fornisce in uno con l'adesione, il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, dei propri associati, volontari, collaboratori, come registrati attraverso il sistema informatico di anagrafica unificata di Anffas Nazionale, da utilizzarsi ai vari livelli della rete Associativa e tenendo tali dati costantemente aggiornati;

g) inquadra il personale, nel rispetto della vigente normativa in materia, nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico, per i servizi convenzionati o accreditati, applicando il CCNL Anffas o altro Contratto dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti, relativamente all'appartenenza ad essa, versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Abruzzo;

i) qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Abruzzo o dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa, quale titolare del trattamento rispetta l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas e/o parteciparvi, quali: fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc., anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se, anche alternativamente:

a) sono persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniugi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno,

anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, che oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa scelgano di prestare a titolo libero, volontario e gratuito attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività associative vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Abruzzo. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti. A tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Abruzzo anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella anagrafica unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. Per coloro che si sono associati in precedenza deve essere richiesta ed integrata l'autorizzazione di cui al punto precedente.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.



[Handwritten signatures and initials]

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e

l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ampresso;

contestualmente al pagamento l'ampresso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con

motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione

come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei

Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità

a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti

contestualmente nel sistema di anagrafica unificata gestito da Anffas Nazionale. Il Libro degli

associati può essere gestito anche in modalità telematica sempre tramite il sistema di anagrafica

unificata.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una

tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas

Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su

modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza

annuale.

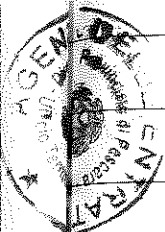
3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata

dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio

Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo art. 10.



5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere il voto in caso di elezioni alle cariche associative di qualsiasi natura spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.

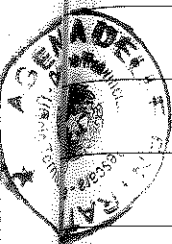
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo delle metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi

nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni

morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto

dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e

deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali come indicati nel codice di qualità ed

autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non,

che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale

ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo

non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi

dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già

previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti

dall'associazione stessa tramite apposito regolamento. In ogni caso devono rispettare i limiti

stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

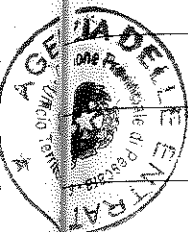
- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di Controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e. il Collegio dei Probiviri.
- f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti dell'organo sono stati sostituiti o si dimettano nel corso del mandato.



4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.

5. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

6. In caso di conflitto insanabile all'interno dell'organo, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'Assemblea ove tutti i componenti dovranno considerarsi dimissionari per procedere all'integrale rinnovo dell'organo stesso.

ART. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'associazione;

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

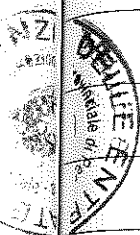
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

manca di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

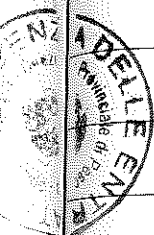
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sull'programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

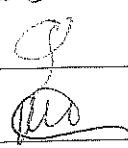
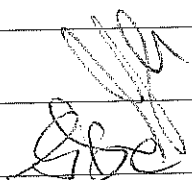
l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

DELL'ENNA



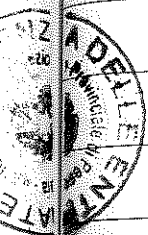
4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di opzione per l'organo di controllo in composizione collegiale lo stesso si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

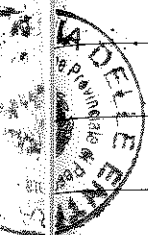
4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. L'Organo di controllo monocratico o collegiale, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale Organo.

L'Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo ove in composizione collegiale e tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

8. Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale, in presenza dell'organo costituito in modalità collegiale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza, con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. l'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei Revisori legali.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei Revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali nominata dall'Assemblea.

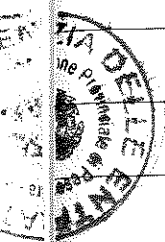
ART. 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.



5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la censura;

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dal medesimo gruppo sui temi inerenti alle attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale e nazionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve



essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi

Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio

Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;

- contributi degli associati;

- contributi e finanziamenti di privati;

- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni,

di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da

attività svolte in convenzionamento o accreditamento, co progettazione etc, nonché ogni altro

ricavo derivante dalle attività associative;

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in

caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione

dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117., nonché la relazione dell'attività svolta.
- Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'art.15, deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali
2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne

sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o del Revisore unico o Società di revisione, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

2. L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, sollevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati

secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

associati, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione

è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete

associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto entra da subito in vigore.

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa

vigente in materia.

Pontecuzzi, Ida
Sanna Nicola
Salerno Raimondo
Stocco Raimondo
Tremonti Cesare
Lupatkin
M. Sanna
Monte Die Di Sabatino